



Direzione Ambiente

Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette

pianificazione.parchi@regione.piemonte.it

10 SET. 2009

Data .....

Protocollo 18272 /DB10.10

Agli Enti di gestione delle  
aree protette regionali  
LORO SEDI

Oggetto : Disciplina tipo per l'armamento del personale di vigilanza delle aree protette della Regione Piemonte. Trasmissione documentazione.

Si allega alla presente copia della D.G.R. n° 63-11985 del 4 agosto 2009 con cui è stata approvata la disciplina tipo per l'armamento del personale di vigilanza delle Aree protette della Regione Piemonte.

Si invitano pertanto gli enti a voler procedere all'adozione del documento in oggetto ai fini di una corretta ed uniforme applicazione delle previsioni nello stesso contenute.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni ASSANDRI

referente:  
Carmela Maria Zirilli 011/4323792

PARCO NATURALE VAL TRONCEA	
Prot. N.	1220
Att. II	11 SET. 2009
Cat.	Fasc.
Per presa visione il 17-09-09	
IL PRESIDENTE	

Via Nizza, 18  
10125 Torino  
Tel 011-43.21386  
Fax 011-43.24759

Zivelli



REGIONE  
PIEMONTE

## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 312

Adunanza 4 agosto 2009

L'anno duemilanove il giorno 4 del mese di agosto alle ore 10:25 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Eleonora ARTESIO, Daniele Gaetano BORIOLI, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Sergio DEORSOLA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giovanni OLIVA, Luigi RICCA, ~~Andrea BAIRATI, Giuliana MANICA, Giovanna PENTENERO, Giacomo TARICCO,~~ con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BAIRATI, MANICA, PENTENERO, TARICCO

(Omissis)

D.G.R. n. 63 - 11985

OGGETTO:

Approvazione della disciplina - tipo per l'armamento del personale di vigilanza delle aree protette della Regione Piemonte.

A relazione dell' Assessore DE RUGGIERO:

La legge regionale 22 marzo 1990 n°12 " Nuove norme in materia di Aree protette, Parchi Naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di Salvaguardia" disciplina il Sistema delle Aree protette regionali, ad oggi composto da 28 Enti, istituiti con legge regionale, che gestiscono le diverse aree protette del territorio regionale.

Tali Enti di gestione sono enti di diritto pubblico strumentali della Regione Piemonte dotati di propria struttura amministrativa e di proprio personale nei confronti dei quali gli uffici regionali competenti esercitano funzioni di coordinamento, supporto ed indirizzo.

Con D.G.R. n°47-584 del 25 luglio 2005 sono stati approvati i nuovi profili professionali del personale degli Enti di gestione delle aree protette regionali e le declaratorie delle relative funzioni.

Il personale di vigilanza dei Parchi, in particolare, svolge in via prevalente le attività inerenti l'area di vigilanza, con funzioni di polizia giudiziaria, curando il rispetto delle norme nazionali e regionali e delle relative procedure di rilevamento delle violazioni, con particolare riferimento alla materia ambientale, limitatamente al territorio di competenza dell'Ente.

I soggetti preposti alla vigilanza espletano anche attività di vigilanza antincendio e di protezione civile, partecipando direttamente agli interventi sul territorio e operando in sinergia con gli Enti e le strutture istituzionalmente preposti a tali attività.

Spetta inoltre ai guardiaparco intervenire direttamente, ponendo in essere le azioni necessarie, nel caso in cui si verificano problematiche da cui derivino pericolo per le persone o danni a strumenti, mezzi, attrezzature, immobili ed impianti.

Appare evidente pertanto che il profilo professionale del guardiaparco, funzionario o agente di vigilanza, prevede ai fini di cui sopra lo svolgimento di funzioni e il compimento di attività per le quali appare opportuno l'utilizzo di appropriato armamento.

Nel corso degli anni, tuttavia, la problematica dell'armamento del personale preposto alle attività di vigilanza è stata affrontata dai singoli Enti di gestione in maniera assolutamente disomogenea, il che ha determinato, presso gli Enti del sistema, scelte operative ed organizzative estremamente variegata oltre che, in ultima analisi, una difformità nella gestione del personale in argomento.

Tale disomogeneità di disciplina ha suggerito l'opportunità di un urgente approfondimento della materia e, a tal fine, è stato istituito un gruppo di lavoro, formato dai responsabili dell'area della vigilanza del sistema parchi coordinati e supportati dai funzionari della Direzione Ambiente, a cui è stato affidato il compito di approfondire la materia e soprattutto di elaborare una disciplina uniforme per l'affidamento delle armi al personale di vigilanza delle aree protette.

Nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro è stato pertanto messo a punto un documento contenente una disciplina-tipo per regolamentare l'armamento del personale di vigilanza delle Aree protette della Regione Piemonte, unica per tutti gli Enti, al fine di superare le disomogeneità applicative fino ad ora verificatesi concernenti soprattutto la materia della dotazione e della detenzione delle armi nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con le armi stesse.

Tale scelta operativa si colloca sulle orme del processo di uniformità ed omogeneità nella trattazione delle problematiche riguardanti il personale di vigilanza già avviato in passato con la D.D. n° 288 del 9 luglio 2002 "Approvazione dei distintivi e dei contrassegni da apporre sulle divise del personale di vigilanza delle aree protette regionali" e proseguito con la D.D. n° 367 del 31 luglio 2002 " Approvazione bozze di verbali amministrativi e penali da utilizzare da parte del personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle Aree protette regionali" .

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del testo finale della disciplina sull'armamento dei guardiaparco nella versione che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e di disporre l'adozione del documento stesso da parte di tutti gli Enti di gestione delle Aree protette regionali al fine di perseguire uniformità ed omogeneità nella materia;

tutto ciò premesso;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nella forma di legge,

#### d e l i b e r a

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la disciplina-tipo dell'armamento del personale di vigilanza delle Aree protette della Regione Piemonte di cui all' Allegato A del presente provvedimento quale parte integrante del medesimo;
- di disporre l'adozione del documento da parte di tutti gli Enti di gestione delle Aree protette regionali al fine di perseguire uniformità ed omogeneità nella materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B. U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Segue testo deliberazione n. **63 - 11985**

in data 4 agosto 2009

Pag. 3

(Omissis)

La Presidente  
della Giunta Regionale  
Mercedes BRESSO

Direzione Affari Istituzionali  
e Avvocatura  
Il funzionario verbalizzante  
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 4 agosto 2009.

*cr*

63.11985/1-8-2009  
Il Segretario della Giunta



Allegato "A"

**DISCIPLINA-TIPO PER L'ARMAMENTO DEL PERSONALE DI VIGILANZA DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE**

**INDICE**

**Capo I - Generalità e tipo di armi**

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Tipologia delle armi in dotazione
- Art. 3 - Assegnazione dell'arma

**Capo II - Tenuta e custodia delle armi**

- Art. 4 - Uso delle armi in via occasionale
- Art. 5 - Doveri dell' assegnatario
- Art. 6 - Doveri del Responsabile del Servizio di Vigilanza

**Capo III - Modalità di porto dell'arma**

- Art. 7 - Servizi prestati con arma
- Art. 8 - Servizi effettuati fuori dell'ambito territoriale di competenza

**Capo IV - Addestramento**

- Art. 9 - Addestramento al tiro

**Capo V - Disposizioni finali**

- Art. 10 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

**CAPO I - Generalità e tipo di armi**

**Art. 1 - Campo di applicazione**

1. La presente disciplina-tipo regola la dotazione e la detenzione delle armi del personale del servizio di vigilanza delle aree protette piemontesi, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi.
2. L'armamento in dotazione al personale di vigilanza deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale e gli interventi tecnici previsti.
3. I guardiaparco, in possesso dei requisiti di legge, sono dotati dall'Ente di appartenenza, di armi per la difesa personale e per gli interventi tecnici previsti. Per i guardiaparco già in

517 1

servizio è fatta salva l'obiezione di coscienza già esercitata ai sensi della Legge 8 luglio 1998 n°230 " Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"

### Art. 2 -- Tipologia delle armi in dotazione

1. Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte dall'Ente fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, così come indicato dalla normativa vigente.

### Art. 3 - Assegnazione dell'arma

#### ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

1. L'Ente assegna in via continuativa al personale del Servizio di vigilanza, l'arma, le relative munizioni e la buffetteria con provvedimento dal quale dovranno rilevarsi:
  - a) le generalità complete del guardiaparco;
  - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento del porto d'armi;
  - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
  - d) la descrizione del munizionamento.
2. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.



#### ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE DELL'ARMA LUNGA

1. L'assegnazione dell'arma lunga per servizi svolti occasionalmente sarà disposto dal responsabile del Servizio di vigilanza.
2. L'assegnazione dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente art. 3, nonché:
  - a) il servizio da espletare in armi;
  - b) la durata del servizio;
  - c) l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.
3. Le armi e le munizioni quando non sono assegnate in via continuativa sono restituite dall'assegnatario a fine turno e custodite in armadi metallici blindati come indicato al successivo art. 4.

## CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi

### Art. 4 – Uso e custodia delle armi affidate in via occasionale.

1. L'ufficio di vigilanza deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni.
2. I movimenti di prelevamento e riconsegna delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine sono numerate in modo continuativo.
3. Dopo ogni utilizzo le armi, prima di essere riposte negli armadi blindati, devono essere ripulite a cura del personale che le ha prelevate.
4. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

  
2 

5. Eventuali anomalie, difetti di funzionamento, urti degli apparati di mira, devono essere segnalati tempestivamente al responsabile del servizio.

#### Art. 5 - Doveri dell' assegnatario

1. Il guardiaparco cui è assegnata l'arma deve:
  - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le relative munizioni;
  - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la pulizia e la manutenzione ordinaria;
  - c. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
  - d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
  - e. riporre l'arma e le munizioni, quando non sono sotto il suo diretto personale controllo, in modo che non possano essere mai nella disponibilità di altri.

#### Art. 6 - Doveri del Responsabile del servizio di vigilanza

1. Il responsabile del servizio di vigilanza cura con la massima diligenza:
  - a. la custodia e consegna delle armi e delle munizioni affidate in assegnazione occasionale;
  - b. la tenuta dei registri e della documentazione;
  - c. l'effettuazione dei controlli sullo stato delle armi;

### CAPO III - Modalità di porto dell'arma

#### Art. 7 - Servizi prestati con l'arma

1. Il personale di vigilanza effettua i servizi di polizia e vigilanza munito dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme e portando l'arma nella fondina esterna agganciata al cinturone, allacciato in vita.
2. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

#### Art. 8 - Servizi effettuati fuori dell'ambito territoriale di competenza

1. Il porto dell'arma è possibile anche fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, qualora l'Ente parco stipuli apposita convenzione con altre aree protette o enti territoriali per l'impiego del personale di vigilanza del parco, con funzioni di polizia, su un ambito territoriale esterno ai confini dell'area protetta.

### CAPO IV - Addestramento

#### Art. 9 - Addestramento al Tiro

SA

C

1. Il personale del servizio di vigilanza presta servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, superando le prove di tiro previste dalla normativa vigente.

## CAPO V - Disposizioni finali

### Art 10 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

1. Per quanto non è espressamente previsto nelle presenti linee guida saranno osservate le norme di cui al T. U. L. P. S.

SA 4